

All'udienza del 1 marzo 2011 il Ctu rendeva i chiarimenti richiesti, ribadendo quanto aveva già evidenziato in note scritte depositate in data 28 febbraio 2011. All'esito la difesa della banca chiedeva effettuarsi una serie di ricalcoli, instando, nella sostanza, per la rinnovazione della ctu. Il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.

All'udienza del 24 maggio 2011 il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di valutare in fase decisoria ogni questione - che la convenuta aveva riproposto con un atto depositato fuori udienza denominato "istanza d'urgenza per modifica e/o integrazione della Ctu o richiesta di chiarimenti al Ctu" - concernente la prova tecnica.

Le parti venivano autorizzate dal giudice a depositare nei termini di legge comparse conclusionali e memorie di repliche. La banca convenuta, assieme alla comparsa, depositava una "Elaborazione conteggi in materia di usura" redatta da un gruppo di lavoro composto da professori, avvocati specialisti e dirigenti di ~~Unicredit~~, di cui il giudice, naturalmente, non può tenere alcun conto stante l'irritualità della produzione.

Il Ctu ha svolto il suo lavoro peritale in stretta aderenza al quesito proposto, su cui le parti come detto non hanno svolto osservazioni, motivando adeguatamente tutti i percorsi logici.

L'analisi ha quindi riguardato il periodo dal 1 gennaio 1999 al 7 marzo 2006¹; per il periodo sino al 13 novembre 2003 sono stati effettuati tre diversi conteggi, uno al tasso legale, un altro al tasso Bot minimo ed un altro al tasso Bot massimo; per il periodo dal 13 novembre 2003 alla chiusura è stato applicato il tasso debitore del 7,50%, come pattuito con lettera del 13 novembre 2003; è stata effettuata la depurazione delle commissioni di massimo scoperto e delle altre remunerazioni, tranne quelle pattuite con la citata lettera del 13 novembre 2003; è stata effettuata la depurazione di ogni capitalizzazione dal 1999 alla cessazione del rapporto.

Con l'integrazione del 19 novembre 2010 il Ctu ha posto in evidenza che era incorso in un errore materiale che aveva determinato una duplicazione di importi, cui provvedeva ad apportare correzione, effettuando il riconteggio col metodo analitico, in modo da consentire una più agevole verifica dei calcoli.

Generica ed infondata risulta essere la doglianza di parte convenuta, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, secondo cui il metodo di calcolo dell'integrazione è stato totalmente differente rispetto al primo elaborato. Parte convenuta avrebbe dovuto chiedere tale chiarimento al Ctu all'udienza del 1 marzo 2011. Non avendolo fatto il giudice non può che prendere atto di quanto il Ctu ha esposto in merito al significato dell'integrazione, aggiungendo che il metodo analitico

¹ Infondata, quindi, alla luce anche del fatto che la prima messa in mora risale al 2 novembre 2005, ogni questione relativa alla prescrizione del diritto, sollevata in comparsa di risposta e ribadita in maniera del tutto generica in comparsa conclusionale, ma non nelle precisazioni delle conclusioni.

per sua natura non può che essere considerato più preciso di quello sintetico, e rimarcando che gli esiti dell'integrazione hanno portato effetti favorevoli alla banca.

Infondata è anche la considerazione, pure questa svolta per la prima volta in comparsa conclusionale, secondo cui nell'integrazione il Ctu non avrebbe tenuto conto delle spese pattuite con lettera del 13 novembre 2003. Si tratta infatti di una mera affermazione che non trova riscontro in atti, alla luce delle precise indicazioni del Ctu sul rapporto tra i due elaborati.

Sulla base di questa integrazione (che esplicava effetti a favore di parte convenuta, rispetto alla prima stesura) emergeva che, applicando gli interessi debitori al tasso legale, al 7 marzo 2006 vi sarebbe stato un saldo a credito degli attori di euro 6.326,00; applicando il criterio del tasso Bot minimo il saldo sarebbe stato simile, cioè positivo per gli attori di euro 5138,00; applicando il criterio del tasso Bot massimo il saldo sarebbe stato negativo per gli attori di appena euro 481,00.

Restava confermato il dato essenziale secondo cui la decurtazione degli interessi legali e di quelli anatocistici portava il saldo in terreno positivo per gli attori, ribaltando la prospettiva della banca (che ha prodotto in causa l'estratto conto certificato ex art. TUB, relativo al conto corrente 5122488, già 3107000, ove si esponeva un saldo finale negativo per il cliente di euro 110.514,90)

Il Ctu passava poi a verificare il superamento o meno del tasso soglia, e rimandava alla tabella n. 4, allegata all'elaborato integrativo, da cui emergeva che il tasso soglia era stato superato in ogni trimestre eccetto il primo, con le conseguenza che gli interessi debitori, riconteggiati secondo le tre ipotesi di cui sopra, erano dovuti solo per il primo trimestre.

Di conseguenza calcolava i diversi saldi a credito del correntista derivanti dagli effetti dell'usura, indicando tre diverse ipotesi, assai simili (solo il primo trimestre incideva sulle varie alternative), ove in sostanza l'importo a credito del correntista risulta essere di euro circa euro 16.000,00 (v. pag. 5 dell'integrazione elaborato), così rettificando i risultati cui era pervenuta col precedente elaborato.

Parte convenuta ha sollevato, nel presente procedimento, una serie di questioni a partire dall'udienza del 2 dicembre 2010; questioni che invece a parere del giudice dovevano trovare migliore e più tempestiva trattazione in epoca precedente, vale a dire in sede di conferimento di incarico peritale ed in sede di esecuzione della Ctu, ove peraltro la banca ha omesso di nominare un consulente di parte.

Col foglio di deduzioni a verbale del 2 dicembre 2010 la convenuta, tra le altre cose, al punto 2 ha dedotto l'esistenza nella Ctu di errori di calcolo che non sarebbero stati emendati dalla integrazione del 19 novembre 2010.

Sul punto il Ctu ha esaurientemente argomentato nelle note del 28 febbraio 2011, e nell'udienza del 1 marzo 2011, rilevando che la convenuta ha preteso confrontare

importi non confrontabili, che i saldi citati nelle osservazioni differivano perché riferiti a date diverse, e che il saldo di euro 118.516,00 era riscontrabile dall'estratto conto bancario; tanto che tale questione non è stata riproposta nel prosieguo.

Passando ora alle questioni diverse da pretesi errori materiali o di calcolo, e che si pongono ad un livello più vicino al piano giuridico - anche queste proposte (per la prima volta) il 2 dicembre 2010, ribadite all'udienza del 1 marzo 2011, e riproposte nell'"istanza d'urgenza" del 11 maggio 2011 - il giudice rileva quanto segue.

Risulta opportuno premettere che nel caso di specie la banca non ha potuto produrre alcun documento scritto attinente il conto corrente bancario in essere tra le parti, se non una lettera del 13 novembre 2003 che forniva delle disposizioni in merito agli interessi ed alle remunerazioni, e di cui il Ctu, come si è visto, ha tenuto conto.

Ne consegue che in tema di interessi debitori, per tutto il periodo antecedente a tale data, non essendovi alcuna pattuizione per iscritto, non può che trovare applicazione l'art. 1284 comma 3 c.c., dovendosi conseguentemente applicare la misura degli interessi al tasso legale, in luogo di quelli più alti concretamente praticati dalla banca.

La Banca convenuta non solo ha praticato un interesse maggiore di quello legale pur non essendovene i presupposti, ma ha capitalizzato questo maggior tasso ogni trimestre, producendo illegittimi interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c. Sul punto le difese della banca svolte in comparsa di risposta risultano essere anacronistiche, contestando l'illegittimità di tale procedura, mentre è ormai pacifica la natura non normativa degli usi diversi, e l'assenza dei presupposti per far operare il meccanismo delle obbligazioni naturali, ed infatti non sono state ribadite in sede di comparsa conclusionale.

Risulta infondata la pretesa di parte convenuta di limitare l'accertamento dell'illegittimo effetto anatocistico solo sino al 30 giugno 2000, data della delibera Cicr. Infatti la banca convenuta, nel contesto di un rapporto già in essere e privo di supporto documentale, non ha in alcun modo dimostrato che in tale epoca vi sono state pattuizioni tra le parti per adeguarsi alla delibera, e neanche che, concretamente, dall'anno 2000 in poi sia stata applicata la reciprocità delle capitalizzazioni. Tutto ciò giustifica la correttezza del quesito così come formulato, e non contestato, e di conseguenza il lavoro svolto dal Ctu. Così come infondata risulta essere la pretesa di parte convenuta di applicare, in luogo della capitalizzazione trimestrale, quella annuale, posto che nessuna norma autorizza a sostituire l'illegittima capitalizzazione con una di tono minore, prevedendo invece l'art. 1283 c.c. il semplice effetto di scorporo dell'illegittima capitalizzazione.

Deriva da quanto appena esposto che imponenti sono stati gli addebiti in conto corrente di somme per interessi non dovuti in quanto non pattuiti (a pag. 17 del primo elaborato si può leggere la cifra complessiva di euro 93.739,75) cui deve essere aggiunta quella per le competenze anatocistiche (euro 29.380,33, vedasi sempre pag. 17)².

² A tale riguardo non sono ben comprensibili le osservazioni contenute a pag. 7 della comparsa conclusionale, verso la metà, ove si pone in raffronto il saldo della banca ex art. 50 TUB con la somma

Si hanno ora le necessarie premesse per affrontare la questione relativa alla verifica del superamento del tasso soglia e quindi dell'applicazione di interessi usurari.

Può per l'istante osservarsi che il ricalcolo del TEG utilizzando gli interessi come sopra indicati (decurtazione + anatocismo) avrebbe comportato, per la maggior parte dei trimestri, il superamento del tasso soglia, anche senza tenere conto delle commissioni di massimo scoperto.

Ciò non solo è stato affermato dal ctu in sede di chiarimenti nel verbale del 1 marzo 2011, ultima parte, dopo l'osservazione del ct di parte attrice, ma risulta in via logica dalla lettura dell'allegato 4 alla integrazione del 19 novembre 2011, ove può notarsi che per più della metà dei trimestri gli esuberi del TEG rispetto al tasso soglia sono talmente imponenti per cui non erano certamente necessarie le somme trattenute a titolo di commissioni di massimo scoperto (complessivamente euro 25.087,34) per operare il detto superamento.

Per quanto riguarda quei trimestri in cui l'esubero è di pochissimi punti percentuali, per cui poteva e può essere in qualche modo dubbio se il tasso soglia sarebbe o meno stato raggiunto senza l'utilizzo delle CMS per il calcolo del TEG, il giudice, oltre a ribadire la scarsa incidenza pratica di tale aspetto (si discute di poche migliaia di euro, posto che comunque il tasso non poteva essere superiore a quello legale), rileva comunque l'infondatezza della questione.

Nel caso di specie si tratta di commissioni che non sono state pattuite tra le parti, non risultando, come detto, alcun supporto scritto. L'assenza di pattuizione, e quindi l'impossibilità di un controllo e di una verifica del loro concreto atteggiarsi rispetto alla messa a disposizione del denaro da parte della banca rende impossibile verificare se tali oneri avevano effettivamente una funzione differente rispetto alla remunerazione del capitale, o se invece non fossero una forma di interesse ulteriore per così dire "mascherato".

Questo dato, anche alla luce del tenore onnicomprensivo della legge 108/1996, deve portare, nel caso di specie, ad inserire le commissioni nel contesto dei conteggi per l'accertamento del TEG; questo dato fattuale supera e rende influente la questione giuridica sollevata da parte convenuta facente leva sui criteri adottati dalla Banca d'Italia per la determinazione del tasso soglia, posto che tali criteri si fondano sulla certezza che si abbia appunto a che fare con commissioni che abbiano una causa diversa da quella della remunerazione del capitale.

Da ciò deriva anche l'infondatezza delle critiche rivolte al Ctù in merito alle equazioni utilizzate per il calcolo del TEG, posto che, evidentemente, il Ctù, ha dovuto adattare al caso concreto.

Infondate sono anche le deduzioni di parte convenuta in merito alla pretesa applicazione del criterio di imputazione dei pagamenti stabilito dall'art. 1194 c.c. Non solo si tratta di

degli interessi calcolati dal Ctù, ed ove si parla di pretese assurde che però si scontrano col dato oggettivo che il saldo positivo a favore del cliente è, naturalmente, molto minore di quelle cifre.

noma inapplicabile al caso di specie, in quanto presuppone l'esigibilità immediata delle somme, cosa che non avviene nel rapporto regolato in conto corrente, ma non vi è nessuna prova che la Banca abbia nel corso del rapporto imputato le rimesse positive agli interessi invece che al capitale.

La conclusione di tutta l'esposizione che precede è che:

- ❖ non vi è necessità alcuna di rimettere la causa in istruttoria per operare nuove integrazioni della Ctu o per chiedere ulteriori chiarimenti al Ctu, tanto più che quest'ultimo è stato un atto istruttorio espletato, e non vi sono stati fatti processuali nuovi e successivi che potrebbero anche solo astrattamente legittimare una ripetizione;
- ❖ il saldo del conto corrente per cui è causa non solo non risulta essere negativo per la società cliente (con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale svolta dalla banca convenuta nei confronti di entrambi gli attori), ma risulta essere positivo per la somma di euro 16.989,00 (scegliendo l'ipotesi di calcolo n. 1, con applicazione degli interessi nel primo trimestre al tasso legale).

Va accolta quindi la domanda di ripetizione indebito svolta da parte attrice.

Le censure in merito all'inammissibilità di tale domanda giudiziale per non esservi stato nel corso del rapporto un effettivo pagamento, e per non potersi configurare la ripetizione di ciò che non è stato pagato non possono avere fondamento. Si tratta di considerazioni formali, che fanno leva su un percorso logico del supremo consesso che attiene alla configurazione degli addebiti ai fini della problematica della prescrizione, e che non colgono l'aspetto sostanziale secondo cui il ricalcolo non è stato effettuato per condannare la banca al pagamento delle somme illegittimamente addebitate nel corso di 7 anni per interessi e altre remunerazione, ma per ricalcolare il saldo, solo in ordine al quale, ove positivo, può affermarsi esservi un indebito da restituire. Indebito che trova la sua causa nel complesso delle poste attive e passive movimentate, tra cui le notevoli rimesse positive che parte attorea ha messo in specifica evidenza nella memoria di replica, parte delle quali quindi, per l'importo, come detto, di euro 16.989,00, la banca sta indebitamente trattenendo.

La banca convenuta va pertanto condannata al pagamento (in favore della sola società attrice³) della somma di euro 16.989,00, con maggiorazione di interessi legali dal novembre 2005 (data della messa in mora) al saldo.

³ L'attore ~~Autoservizi~~, naturalmente, non può vedersi liquidare la detta somma, così come quella a titolo di risarcimento del danno, essendo egli un fideiussore, che può solo quindi cercare di evitare un pagamento (ed in effetti la rigettata la domanda riconvenzionale nei suoi confronti) ma non aspirare a somme che sono di pertinenza della società.

Va infine trattata la richiesta di risarcimento danni svolta da parte attrice in relazione a comportamenti della banca ritenuti illegittimi, quali la revoca degli affidamenti e la segnalazione alla centrale rischi.

La banca convenuta in data 24 ottobre 2005 ha comunicato alla società la revoca di ogni affidamento, con richiesta di restituzione della somma di euro 103.647,86; ciò evidentemente sul presupposto che si era avuto lo sconfinamento rispetto all'affidamento in precedenza pattuito di lire 200.000.000. Di conseguenza aveva segnalato la posizione della società presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia come "rischio a revoca".

Le risultanze della Ctu, e la precisazione del consulente secondo cui il saldo di conto corrente, come ricalcolato, è risultato essere positivo per la cliente già a partire dall'anno 2004, devono portare all'accoglimento anche di tale domanda.

Ne deriva infatti:

- ❖ che la decisione della banca di revocare gli affidamenti risulta essere ingiustificata rispetto alle pattuizioni contrattuali come documentate sul punto da parte attrice;
- ❖ che la successiva segnalazione alla Centrale, che pure a priori poteva essere ritenuto in atto dovuto, in realtà è risultata essere il frutto di comportamenti oggettivamente illegittimi della banca convenuta, e cioè di una non corretta gestione del rapporto patrimoniale col cliente.

L'ingiustificata revoca degli affidamenti, in quanto violazione contrattuale, potrebbe in linea teorica comportare un danno patrimoniale.

Di tale preteso danno, però, con riguardo al periodo dal novembre 2005 al marzo (così come risulta essere limitata la domanda) non vi è però prova, non essendo state provate specifiche conseguenze negative (come il blocco dell'attività dell'azienda di cui si parla nel foglio di conclusioni) in rapporto immediato e diretto con tale determinazione, diverse da quelle che possono essere oggetto di riequilibrio con una azione quale quella svolta in questa sede; e non potendo, in mancanza di prova, farsi uso del potere equitativo.

La segnalazione alla centrale rischi invece pone problematiche diverse. In tale caso viene in considerazione la reputazione commerciale, come bene giuridico in sé, che per sua natura incide sulla concreta possibilità di ricorrere al credito nel circuito bancario, posto che tutti gli operatori del settore potevano notare e comprendere che vi era stata la revoca di affidamenti in essere, revoca che in genere presuppone lo sconfinamento.

Certamente è vero che la banca convenuta non aveva segnalato gli attori con l'appostazione "a sofferenza"⁴, che avrebbe comportato una valutazione di difficile solvibilità dell'azienda, ma anche l'appostazione di "rischio a revoca", ove illegittima, è da ritenere idonea a procurare effetti negativi per la società, che non solo ha visto venir meno un affidamento su cui invece doveva poter contare, ma si è vista resa molto più difficile la strada del ricorso ad altri istituti bancari.

⁴ Gli esiti della fase cautelare in corso di causa non hanno alcun rilievo in sede di definitiva decisione nel merito, che si basa su esiti probatori non presenti all'epoca in atti.

La durata della illegittima segnalazione da prendere in considerazione è quella dal novembre 2005 al marzo 2006, essendo così stata limitata la domanda attorea. Si tratta quindi di periodo non lungo ma certamente significativo. Tale dato, unitamente al comportamento complessivo della banca, che non ha stipulato contratti bancari per iscritto, che ha applicato interessi non pattuiti e anatocistici, che in siffatta maniera ha complessivamente gestito il costo del denaro con sconfinamenti continui nel territorio dell'usura, suggeriscono di far uso del potere equitativo giungendo ad un risarcimento del danno in favore della società per la reputazione commerciale, per tali 5 mesi, che assuma contorni significativi, e che perciò deve essere valutato in euro 20.000,00, con interessi e rivalutazione come da dispositivo. Somma che, per una società in nome collettivo con un giro d'affari di un certo rilievo, e tenuto conto della limitazione temporale, risulta essere equa e necessaria per un effettivo ristoro, senza certamente poter essere considerata eccessiva o espressione di indebita locupletazione. Non può esservi risarcimento danni per la persona fisica Aldino Fornaciari in quanto il suo nome è stato iscritto soltanto in quanto legale rappresentante della società.

La convenuta va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo. Vanno poste a definitivo carico della Banca anche le spese della Ctu.

P.Q.M.

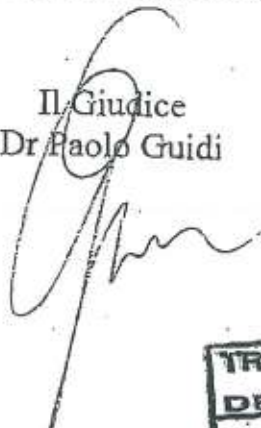
Il Giudice di Milano, Dott. Paolo Guidi, definitivamente pronunciando in contraddittori tra le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,

1. Condanna ~~Bankitalia~~ Banca Spa alla restituzione in favore della società ~~Associazione Fornaciari~~ snc della somma di euro 16.989,00, con maggiorazione di interessi legali dal novembre 2005 al saldo.
2. Condanna ~~Bankitalia~~ Banca Spa al risarcimento danni in favore della società ~~Associazione Fornaciari~~ snc, liquidati in euro 20.000,00, oltre al rivalutazione monetaria dal marzo 2006 sino alla data della sentenza, e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza successivamente dalla sentenza al saldo.
3. Rigetta le richieste di ~~Associazione Fornaciari~~ in proprio proposte nei confronti della banca convenuta.
4. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nei confronti di entrambi gli attori.

5. *Condanna la banca convenuta a rimborsare alle parti attrici le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1634,00 per diritti, ed euro 7.952,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.*
6. *Pone definitivamente a carico della banca convenuta l'intero costo della ctu.*

Milano, li 19 dicembre 2011

Il Giudice
Dr Paolo Guidi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi CAMUTO

